

Codice A1604A

D.D. 24 ottobre 2016, n. 404

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili - codice identificativo opere A/001/PNT e A/002/PNT - ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nel Comune di Pontecurone (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", d'intesa con il Comune di Pontecurone (AL) e con la Società Gestione Acqua S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 29 luglio 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili – codice identificativo opere *A/001/PNT* e *A/002/PNT* – ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nella particella catastale n. 123 del foglio di mappa n. 16, censito al C.T. del medesimo Comune di Pontecurone.

I due pozzi, realizzati uno nel 1947 (*A/001/PNT*) e l'altro nel 1963 (*A/002/PNT*) e successivamente ripristinato a seguito di video ispezione effettuata in data 22 maggio 1996, sono così completati:

- *A/001/PNT*, profondo 130,80 metri, manca di informazioni relative al numero ed alla posizione dei tratti filtranti e ha una portata di esercizio pari a 1080 l/min (18,00 l/s);
- *A/002/PNT*, profondo 130,00 metri, filtra – secondo quanto visionato tramite la video ispezione del 22 maggio 1996 – tra -28,00 e -31,00 metri, tra -42,00 e -46,40 metri, tra -49,60 e -55,90 metri, tra -60,30 e -64,00 metri, tra -65,50 e -69,50 metri e tra -74,60 e -82,60 metri, con una portata di esercizio pari a 1200 l/min (20,00 l/s).

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messi in atto gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la medesima risorsa.

Considerando la vicinanza dei due pozzi (circa 5 metri), la simulazione modellistica è stata effettuata in corrispondenza di un unico punto di pompaggio; la proposta di definizione è stata pertanto determinata in funzione di una portata pari a 3.280 metri cubi/giorno (corrispondente a 38,00 l/s) – portata massima complessiva concessa e prelevata contemporaneamente dai due pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 5 – Proposta per la definizione area di salvaguardia N. 2 pozzi acquedotto comunale – Comune di Pontecurone – Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Pontecurone (AL) che, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 240 dell'11 novembre 2011, ha espresso parere favorevole alla proposta presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. - S.I.A.N. – Sede di Tortona, con nota in data 24 marzo 2014 ha trasmesso i referti analitici dei campionamenti effettuati dai quali si evince che l'acqua captata dai pozzi in esame risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Alessandria – con nota in data 27 marzo 2012, ha segnalato alcune osservazioni allo studio idrogeologico allegato alla documentazione trasmessa, evidenziando in particolare la necessità di progettare un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo alle captazioni – protezione dinamica – tramite la realizzazione di pozzi/piezometri in corrispondenza delle isocrone per il controllo delle acque sotterranee.

Con la determinazione n. 446-110643 del 25 novembre 2013 la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Gestione Acqua S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pontecurone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nel medesimo comune.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 15 settembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili – codice identificativo opere A/001/PNT e A/002/PNT – ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nel Comune di Pontecurone (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", in data 22 dicembre 2008.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

vista la determinazione n. 446-110643 del 25 novembre 2013 con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Gestione Acqua S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pontecurone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nel medesimo comune;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. - S.I.A.N. – Sede di Tortona – in data 24 marzo 2014 – prot. n. 26658;

vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 240 dell'11 novembre 2011, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Alessandria, in data 27 marzo 2012;

vista la nota, in data 29 luglio 2016 – prot. n. 973, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 – “Alessandrino”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 *“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”* e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 *“Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili – codice identificativo opere A/001/PNT e A/002/PNT – ubicati nel concentrico del capoluogo ad una distanza di pochi metri l'uno dall'altro in prossimità di Corso Tortona, nel Comune di Pontecurone (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato *“Tavola 5 – Proposta per la definizione area di salvaguardia N. 2 pozzi acquedotto comunale – Comune di Pontecurone – Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 3.280 metri cubi/giorno (38,00 l/s) – portata massima complessiva concessa e prelevata contemporaneamente dai due pozzi; considerando la vicinanza dei due pozzi (circa 5 metri), la simulazione modellistica è stata effettuata in corrispondenza di un unico punto di pompaggio.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pontecurone – Società Gestione Acqua S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Gestione Acqua S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pontecurone – Società Gestione Acqua S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Pontecurone, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin